NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 48

Attribuzioni stipendi per passaggio di grado

All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio tra quelli conseguibili nel livello, per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali di importo pari o immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione. Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal primo e dal quinto comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi. Nell'eventualita' che un militare promosso il quale dovesse conseguire, per effetto della progressione economica maturata nel grado di provenienza, uno stipendio superiore a quello del collega con pari anzianita' in quello stesso grado ma promosso al grado superiore in data anteriore, a quest'ultimo puo' essere attribuito, a domanda, lo stesso stipendio spettante al militare promosso allo stesso grado successivamente. Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad altro ruolo, retrocedono di grado, e' attribuito, nel livello retributivo del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali. Al personale promosso o nominato al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50% della classe di stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe. Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano comunque aumenti di anzianita' nel livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	VI — Personale militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-48-attribuzioni-stipendi-per-passaggio-di-grado/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it